



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

DECRETO n. 127 del 24 aprile 2020

Organizzazione dell'Ufficio Giuridico e nomina del Consigliere giuridico

Il Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016, On. Avv. Giovanni Legnini, nominato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 febbraio 2020 ai sensi dell'art.38 del decreto-legge 28 settembre 2018, n.109;

Visto l'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016, e in particolare:

- il comma 2, che prevede che il Commissario straordinario si avvale di una struttura posta alle sue dirette dipendenze, alla quale può essere assegnato personale appartenente ad amministrazioni pubbliche, anche in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, con trattamento economico fondamentale a carico delle stesse;
- il comma 3, che prevede che il Commissario straordinario si avvale di una struttura posta alle sue dirette dipendenze tra cui fino a dieci esperti, compreso il consigliere giuridico, da scegliere tra persone di comprovata professionalità ed esperienza e da nominare ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 30 luglio, n.303;

Visto il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e in particolare:

- l'articolo 2, comma 2, il quale prevede che il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;
- l'articolo 50, comma 1, il quale prevede, fra l'altro, che il Commissario straordinario disciplina l'articolazione interna della struttura anche in aree e unità organizzative in relazione alle specificità funzionali e di competenza;

Ritenuta la necessità, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 50, comma 1, del decreto legge n. 189 del 2016, di impartire disposizioni sull'organizzazione e l'articolazione interna della struttura commissariale centrale, al fine del migliore assetto organizzativo e funzionale e alla luce delle nuove esigenze e delle emergenze in atto;

Visto l'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, il quale dispone che per le prestazioni di lavoro di livello non dirigenziale la Presidenza del Consiglio dei ministri si avvale, tra l'altro, di consulenti o esperti, anche estranei alla pubblica amministrazione, nominati per speciali esigenze secondo criteri e limiti fissati dal Presidente;

Preso atto che, alla stregua delle disposizioni dianzi richiamate, per gli esperti assegnati alla struttura commissariale non è previsto l'obbligo di residenza nel Comune ove ha sede la struttura medesima;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione

nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

Vista la nota del 30.03.2020 acquisita al ns Prot. 6450 con la quale il Segretario Generale della Presidenza del Consiglio Dott. Roberto Chieppa richiama i principi che regolano la nomina e lo svolgimento del rapporto degli esperti nominati ai sensi del Decreto Legge 30 luglio 1999, n. 303, in attuazione della delega di cui all'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, con specifico riferimento all'art. 9 comma 2;

Vista l'Ordinanza n.15, in attuazione dell'articolo 50, comma 1, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 (di seguito denominato "decreto legge") che disciplina l'articolazione interna e l'organizzazione della struttura centrale posta alle dipendenze del Commissario straordinario;

Visto l'articolo 2 dell'Ordinanza che stabilisce che:

1. Il Commissario straordinario è l'organo di vertice e direzione della struttura, della quale determina gli indirizzi e coordina l'attività.
2. La struttura del Commissario straordinario, per il perseguimento delle finalità e l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 1, è articolata in uffici di staff e Direzione generale per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.
3. Gli uffici di staff, ciascuno nell'ambito della propria competenza, svolgono attività di supporto al Commissario straordinario e di raccordo tra lo stesso e la Direzione generale, collaborando alla predisposizione dei provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legge, nonché a ogni attività funzionale al perseguimento degli obiettivi ed all'esercizio delle funzioni attribuiti all'organo commissariale dal medesimo decreto.
4. I responsabili degli uffici di staff e degli uffici di livello dirigenziale generale e non generale sono nominati con provvedimenti del Commissario straordinario, anche in deroga all'articolo 19, comma 1bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il Commissario straordinario può altresì conferire incarichi di studio e/o consulenza a soggetti dei quali siano previamente valutate le spiccate e preminenti competenze nelle materie tecnico-scientifiche attinenti alle attività e ai compiti da svolgere e che pertanto possano assicurare un rilevante supporto alla struttura commissariale. Il trattamento economico di tali ultimi soggetti è stabilito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze su proposta del Commissario straordinario, nel limite massimo di quarantottomila euro annui, comprese le spese.
5. Sono uffici di staff:
 - a) la segreteria tecnica del Commissario straordinario;
 - b) l'ufficio del consigliere giuridico;
 - c) l'ufficio stampa;
 - d) l'ufficio monitoraggio e stato di attuazione dei programmi.
6. La Direzione generale per lo svolgimento delle funzioni istituzionali è articolata in settori operativi, con le competenze e funzioni stabilite agli articoli 8, 9 e 10.

Visto l'articolo 4 dell'Ordinanza n.15 che disciplina le funzioni, la composizione e l'organizzazione dell'Ufficio del Consigliere giuridico nel modo seguente:

1. L'ufficio del consigliere giuridico:
 - a) cura l'attività di redazione delle ordinanze di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legge e degli altri provvedimenti commissariali, previ gli opportuni raccordi con la segreteria tecnica, garantendo la valutazione dei costi della regolazione, la qualità del linguaggio normativo, l'applicabilità delle disposizioni introdotte, l'analisi dell'impatto e della fattibilità della regolamentazione, lo snellimento e la semplificazione normativa;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione

nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

- b) esamina le problematiche applicative delle ordinanze e dei provvedimenti di cui alla precedente lettera a), coadiuvando il Commissario straordinario e il servizio help desk di cui al successivo articolo 8, comma 4, nella definizione di direttive e risposte a quesiti indirizzate alle amministrazioni e agli altri soggetti interessati;
- c) cura i rapporti del Commissario straordinario con l'ANAC e con la Struttura di missione per la prevenzione delle infiltrazioni della criminalità organizzata di cui all'articolo 30 del decreto legge;
- d) assicura il proprio supporto al Commissario straordinario nei rapporti con il Consiglio di Stato, con l'Avvocatura Generale dello Stato e con ogni altro organo costituzionale e di rilievo costituzionale, sia nella fase di predisposizione dei provvedimenti commissariali sia per lo studio di tutte le problematiche tecnico-giuridiche connesse all'adempimento dei compiti istituzionali dei predetti organi;
- e) sovrintende al contenzioso relativo agli atti del Commissario straordinario.

2. Oltre al Consigliere giuridico, che lo dirige, all'ufficio sono assegnati esperti di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016, nei limiti fissati da tale norma. All'ufficio sono altresì assegnate fino a tre unità amministrative, di cui al medesimo articolo 2 comma 3, appartenenti alla Categoria A della Presidenza del Consiglio dei ministri o equiparate, col compito di curare gli adempimenti relativi al funzionamento:

- a) della cabina di coordinamento di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto legge;
- b) della conferenza permanente di cui all'articolo 16 del decreto legge;
- c) del comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 50, comma 5, del decreto legge;
- d) di ogni altro organo collegiale previsto dal decreto legge o da ordinanze commissariali.

3. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1, l'ufficio del consigliere giuridico è allocato presso la sede istituzionale della struttura commissariale e si avvale di una propria segreteria. Alla segreteria sono assegnate unità di personale di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016, nel limite di tre unità appartenenti alla Categoria B del personale della Presidenza del Consiglio dei ministri o equiparate.

Ritenuto di dover provvedere, nell'esercizio dei poteri e delle funzioni di organizzazione della struttura commissariale, alla composizione dell'ufficio del Consigliere giuridico per lo svolgimento dei compiti richiamati dalla legge e dall'ordinanza n.15/2017, sulla base delle analisi istruttorie svolte e delle esigenze attuali;

Ritenuto opportuno modificare il decreto di nomina del Prof. Avv. Pierluigi Mantini n. 65 del 5 marzo 2020 sul solo punto 1 dell'art. 1 della nomina da Esperto a Consigliere Giuridico con i compiti previsti dall'Ordinanza n.15 e dal presente decreto;

DECRETA

- 1. E' istituito l'Ufficio del Consigliere Giuridico a cui sono attribuite le funzioni e i compiti previsti dall'art.4 dell'Ordinanza n.15/2017 alle dipendenze del Commissario straordinario e in stretto raccordo con gli Uffici di staff, assicurando anche la collaborazione necessaria agli Uffici speciali per la ricostruzione ai fini dell'interpretazione delle norme e delle ordinanze commissariali e della coerente attuazione;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione

nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

2. il Prof. Avv. Pierluigi Mantini è nominato Consigliere Giuridico, così modificando il punto 1 dell'articolo 1 del decreto commissariale n. 65 del 5 marzo 2020, restando ferma e invariata ogni altra condizione, anche relativa al trattamento economico, ivi prevista;
3. l'Ufficio giuridico è composto da:
 - Prof. Avv. Pierluigi Mantini, in qualità di Consigliere Giuridico, che lo dirige;
 - Dott. Cons. Paolo Carpentieri, Consigliere di Stato, in qualità di esperto;
 - Avv. Alessandro Jacoangeli, Avvocato dello Stato, in qualità di esperto;
4. la nomina del Consigliere Paolo Carpentieri, disposta con decreto n. 126 del 24.04.2020, avrà efficacia con l'acquisizione della autorizzazione del Consiglio di Stato per il collocamento fuori ruolo parziale;
5. all'ufficio giuridico è assegnato l'Avvocato Danilo Margaroli, Funzionario Amministrativo della Struttura, con riserva di successive assegnazioni ai sensi dell'art. 2 del Decreto del Presidente della Repubblica de 9 settembre 2016.
6. di trasmettere per opportuna conoscenza il presente decreto a tutti gli interessati;
7. di pubblicare il presente decreto, ai sensi degli articoli 26 e 27 del D. lgs. N. 33 del 14 marzo 2013 e ss.mm.ii. nel sito istituzionale del Commissario straordinario, nella sezione Amministrazione trasparente.

Il Commissario Straordinario
On. Avv. Giovanni Legnini